

Dopo il quarto comma vengono aggiunti i commi quinto e sesto come segue:

5. «È organo di iniziativa, di proposta e di impulso dell'amministrazione.

6. È l'organo di governo del comune e collabora con il sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali, espressi dal consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività».

Art. 17.

Viene modificato come segue:

“Nomine e prerogative:

1. Gli assessori vengono prescelti e nominati dal sindaco il quale individua fra essi il vicesindaco, dandone comunicazione al consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione.

2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti, l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinate dalla legge.

3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti dal comma secondo non possono contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del sindaco.

4. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la Giunta rimangono in carica fino all'elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco; Sino alle predette elezioni, le funzioni di sindaco sono svolte dal vicesindaco. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al primo comma, art. 20, legge 25 marzo 1993, n. 81, trascorsi venti giorni dalla loro presentazione al consiglio comunale».

Art. 18.

Viene modificato come segue:

1. «La Giunta è composta dal sindaco e da n. 2 (due) assessori.

2. Gli assessori potranno essere nominati anche tra non consiglieri, purché in possesso dei requisiti di eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.

3. Agli assessori non consiglieri si applicano le norme sulle aspettative, permessi ed indennità agli amministratori.

4. Gli assessori esterni partecipano al consiglio comunale, senza diritto di voto per illustrare argomenti concernenti il proprio settore».

Art. 20.

Il comma terzo, punto b), deve intendersi così sostituito:

«b) approva progetti, programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al sindaco o al segretario».

Art. 22.

I commi 3 e 4 sono così modificati:

3. «Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del consiglio comunale, del quale egli è membro.

4. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune ed in tale veste esercita poteri di rappresentanza, di presidenza, di sovrintendenza e di amministrazione».

Art. 23.

Dopo la lettera b) si aggiunge:

l) «Provvede, sulla base degli atti di indirizzo emanati dal consiglio comunale ai sensi dell'art. 8, comma primo, dello statuto comunale, alla nomina dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni operanti nell'ambito del comune ovvero da esso dipendenti o controllati.»

Art. 24.

Il punto b), deve intendersi così sostituito:

«b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario comunale indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune».

Art. 26.

Comma primo, le parole viene designato nel documento programmatico vengono sostituite con le parole «viene designato con decreto di nomina».

Comma secondo, viene così sostituito:

2. L'altro assessore in caso di impedimento o assenza del vicesindaco, esercita le funzioni sostitutive del sindaco.

Comma terzo viene depennato.

Art. 39.

Il comma primo deve intendersi così sostituito:

1. «Il consiglio comunale, per l'esercizio di servizi sociali, che necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi».

Il comma terzo deve intendersi così sostituito:

3. «Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscono il loro intervento nella formazione di atti».

Viene aggiunto il seguente comma quarto:

4. «L'amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di soggetti economici su specifici problemi».

Dopo l'art. 63, deve intendersi inserita la dicitura:

«Capo III - Diritti di accesso».

COMUNE DI ROMA.

Ordinanza del sindaco 15 maggio 1995, n. 277 concernente: Programma degli interventi per Roma Capitale. Approvazione dell'accordo di programma, ai sensi art. 3, legge 15 dicembre 1990, n. 396 per la definizione del piano generale di assetto, del piano attuativo, del regolamento di attuazione e dei primi interventi per l'attuazione del parco regionale urbano di Aguzzano.

IL SINDACO

Premesso:

che nel programma degli interventi per Roma capitale approvato con decreto ministeriale aree urbane 1° marzo 1992 e successive modificazioni ed integrazioni sono compresi l'esproprio e la realizzazione del parco regionale di Aguzzano:

che ai fini della realizzazione di tale intervento è emersa l'opportunità di procedere ad un accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, tra il Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali, la Regione Lazio ed il comune di Roma, che approvasse la destinazione a verde pubblico (zona N), delle aree e degli immobili ricadenti nel perimetro del parco di Aguzzano;

che giusta, nota n. 47/RC del 7 aprile 1994, l'on.le Ministro delegato per i problemi delle aree urbane, ha individuato nel sindaco di Roma il soggetto chiamato a promuovere la conclusione del suddetto accordo;

che l'accordo di programma di che trattasi è stato sottoscritto in data 9 marzo 1995 e, comportando lo stesso variazione dello strumento urbanistico generale vigente, è stato sottoposto a ratifica del consiglio comunale, ai sensi dell'art. 4, quarto comma della citata legge 396/90;

Considerato che in data 3 aprile 1995 con deliberazione n. 69, il consiglio comunale ha ratificato l'adesione del sindaco all'accordo di programma come sopra intervenuto e che, pertanto, può procedersi all'approvazione del medesimo;

Visto l'art. 3 della legge 396/90;

Ordina:

È approvato l'allegato accordo programma conclusosi in data 9 marzo 1995 tra il Ministero dei beni culturali ed ambientali, la Regione Lazio ed il comune di Roma, per la definizione del piano generale di assetto, del piano attuativo del regolamento di attuazione e dei primi interventi per l'attuazione del parco regionale urbano di Aguzzano.

Il presente provvedimento verrà pubblicato nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio a norma di legge.

Il sindaco: RUTELLI

ALLEGATO

ART. 3, LEGGE 15 DICEMBRE 1990, N. 396. - ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE DEL PIANO GENERALE DI ASSETTO, DEL PIANO ATTUATIVO DEL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE E DEI PRIMI INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PARCO REGIONALE URBANO AGUZZANO.

Premesso:

che l'art. 1 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, pone tra gli interventi funzionali all'assolvimento, da parte della città di Roma, del ruolo di capitale l'incremento e la valorizzazione del sistema dei parchi urbani e suburbani;

che, con legge regionale dell'8 agosto 1989, n. 55, è stato istituito, in attuazione della legge regionale 28 novembre 1977, n. 46, il parco regionale urbano di Aguzzano;

che ai sensi del disposto dell'art. 4 della citata legge regionale n. 55/89, la gestione del parco è affidata al comune di Roma;

che ai sensi dell'art. 5 della stessa legge regionale n. 55/89, il comune di Roma, in qualità di ente gestore, ha predisposto il piano attuativo ed il regolamento di attuazione del parco;

che l'amministrazione comunale con deliberazione C.C. n. 74 del 15 marzo 1991, ha quindi adottato il piano attuativo del parco ed il regolamento di attuazione e, con deliberazione C.C. n. 248 dell'8 giugno 1992, ha proceduto a cotrodurre alle osservazioni ed opposizioni presentate;

che, con deliberazione del consiglio comunale n. 279/91 è stata adottata la variante a zona N di P.R.G. peraltro non estesa all'intero perimetro del parco;

Considerato:

che con decreto del Ministro per i problemi per le aree urbane del 1° marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni l'esproprio e la realizzazione del parco di Aguzzano sono stati compresi tra gli interventi previsti nel programma per Roma capitale;

che, ai sensi della già citata legge regionale n. 46/77, il piano attuativo è preceduto dal piano di assetto che si configura come piano urbanistico comprensoriale e le sue previsioni sono recepite dalla pianificazione regionale e sub-regionale e prevalgono sulla disciplina urbanistica comunale;

che, nel caso del parco di Aguzzano per le sue caratteristiche di limitata estensione si era ritenuto di poter prescindere dal piano di assetto attesa la natura di piano urbanistico comprensoriale;

che erano stati peraltro definiti, nel piano come sopra adottato i contenuti precisi del piano di assetto ovvero gli ambiti di tutela, gli accessi al parco ed i rapporti con il contesto urbano secondo quanto prescritto dalla legge regionale n. 46/77;

che, secondo quanto convenuto negli incontri tra i competenti uffici regionali e comunali, sono stati individuati gli elaborati (1, 2, 3a, 3b, 4, 5, 6, 7a, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), costituenti il piano di assetto del parco, corredati dalla relazione generale illustrativa e dalle norme tecniche di attuazione;

Rilevato:

che, in considerazione del tempo trascorso dall'adozione del piano attuativo e di quello necessario per rinnovare la procedura di cui alle menzionate leggi regionali n. 46/77 e n. 55/89, è apparso opportuno e conveniente procedere attraverso un accordo di programma, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 396, alla definizione contestuale del piano di assetto, del piano attuativo e del regolamento del parco, approvando altresì la conseguente variante al piano regolatore generale a zona N delle aree interessate;

che, ai fini della successiva e separata procedura di espropriazione delle aree, il comune e la regione assicureranno la massima velocizzazione dei propri atti;

Rilevato ancora:

che, con l'accordo, il comune e la regione possono intanto convenire sui primi interventi sia espropriativi, sia di sistemazione della parte del parco già nella disponibilità del comune medesimo, interventi da finanziare parte con i fondi di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396 ed in parte con contributi della Regione Lazio;

che in considerazione dell'interesse ambientale ed archeologico del parco si è ritenuta opportuna la partecipazione all'accordo di programma anche del Ministero BB.CC.AA.;

che il Ministro delegato ai problemi per le aree urbane con nota n. 47/RC, del 7 aprile 1994, ha individuato nel sindaco di Roma il soggetto abilitato a promuovere la conclusione dell'accordo in relazione alla competenza prevalente dell'amministrazione comunale;

Vista la deliberazione del consiglio comunale n. 157 del 2 agosto 1994, con cui si è determinato sui contenuti del presente accordo di programma, a norma di statuto;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 396;

Il Ministero dei beni culturali ed ambientali, rappresentato dal Direttore Generale dott. Mario Serio;

La Regione Lazio, rappresentata dal Presidente della G.R. on.le Carlo Proietti;

Il comune di Roma, rappresentato dal sindaco on.le Francesco Rutelli;

Amministrazioni nel prosieguo denominate parti, dopo aver convenuto che le premesse costituiscono parte integrale del presente atto, concordano quanto segue:

Art. 1.

Le parti approvano il piano di assetto, il piano attuativo ed il regolamento di attuazione del parco, costituiti dai seguenti elaborati allegati al presente accordo quale sua parte integrante:

piano di assetto:

Elab. 1 - Previsioni di P.R.G.;

Elab. 2 - Stato della pianificazione attuativa;

Elab. 3a - Planimetria catastale - Ambiti di tutela;

Elab. 3b - Elenchi catastali delle proprietà;

Elab. 4 - Carta geomorfologica;

Elab. 5 - Carta geologica;

Elab. 6 - Flora e fauna;

Elab. 7a - Preesistenze storico-archeologiche - Scala 1:10.000;

Elab. 7b - Preesistenze storico-archeologiche - Scala 1:2.000;

Elab. 8 - Quadro di riferimento delle preesistenze;

Elab. 9 - Piano di assetto generale;

Elab. 10 - Norme tecniche di attuazione;

Elab. 11 - Relazione generale illustrativa;

- Elab. 12 - Relazione geologica;
 Elab. 13 - Relazione floristica;
 Elab. 14 - Relazione faunistica;
 Elab. 15 - Relazione storica - Piano attuativo;
 Elab. 16 - Assetto generale - Ambiti di tutela - modalità di uso delle aree;
 Elab. 17 - Sistema dei percorsi;
 Elab. 18 - Sezioni-profilo scala 1:500;
 Elab. 19a - Prescrizioni per l'attuazione. Caratteri morfologici;
 Elab. 19c - Prescrizioni per l'attuazione. Particolare 1:500-1.000;
 Elab. 20 - Veduta prospettica;
 Elab. 21 - Esemplificazione progettuale. Planimetria generale;
 Elab. 22 - Relazione finanziaria;

Regolamento di attuazione.

Gli interventi previsti nel piano sono dichiarati di pubblica utilità nonché indifferibili ed urgenti.

L'esproprio e la realizzazione degli interventi dovranno aver luogo nel termine massimo di cui all'art. 16, quinto comma, legge 17 agosto 1942, n. 1150.

Art. 2.

Il comune e la regione approvano, ad ogni effetto, la destinazione a verde pubblico (zona N), delle aree e degli immobili ricadenti nel perimetro del parco di Aguzzano, quali risultano individuati dalla planimetria in scala 1:10.000 allegata al presente atto sub lettera A).

Art. 3.

Le parti si impegnano, nell'ambito delle proprie attribuzioni, ad assicurare all'adozione degli atti per l'attuazione del piano come sopra approvato la massima tempestività.

In particolare la regione si impegna ad assumere i provvedimenti di competenza in ordine al procedimento espropriativo, entro il termine che verrà convenuto, tra comune e regione medesima, una volta definita tutta la necessaria documentazione prevista dalla legge.

Art. 4.

Le parti convengono, per l'istante, sul seguente programma dei primi interventi, in ordine di priorità, per la sistemazione e la fruizione del parco in conformità del piano attuativo come sopra approvato, attuabili entro il 1995:

- 1) bonifica, recinzione, sistemazione a prato e piantumazione di nuove essenze arboree: spesa prevista L. 624.703.000;
- 2) acquisizione, restauro del Casale Alba con l'annessa vaccheria e sistemazione dell'area di pertinenza: spesa prevista L. 1.200.000.000;
- 3) acquisizione delle aree e realizzazione delle previsioni del piano attuativo nella zona di fruizione pubblica compresa tra il quartiere di Rebibbia ed il Casale Nuovo di Aguzzano: spesa prevista L. 1.800.000.000;
- 4) realizzazione degli ingressi al parco da piazzale Hegel e da viale Kant e dei relativi servizi: spesa prevista L. 500.000.000;

Agli interventi di cui sopra si farà fronte con i contributi regionali già attribuiti ed in parte erogati a carico dei capitoli 13136 (ex 21050) e 52207 (ex 21501) del bilancio della Regione Lazio integrati, con riguardo all'acquisizione del Casale di cui sopra, dell'area di pertinenza, e all'ulteriore esproprio di aree, con la somma di L. 3.000.000.000 a ciò destinata dal programma per Roma Capitale *ex lege* 15 dicembre 1990, n. 396.

I progetti per tali interventi e per i successivi saranno sottoposti al preventivo benestare delle competenti Soprintendenza di Stato e della Regione Lazio.

Art. 5.

La vigilanza sull'esecuzione del presente accordo è demandata ad un collegio presieduto dal Ministro per le aree urbane o suo rappresentante per ciascuna delle amministrazioni firmatarie.

Le parti convengono che nel caso di inadempienza dei soggetti competenti, il collegio, previa assegnazione di un congruo termine all'amministrazione competente, assumerà gli atti sostitutivi conseguenti.

Il presente accordo, una volta intervenuta la ratifica espressa tacita di cui all'art. 3, quarto comma della legge n. 396/90, sarà approvato con provvedimento del sindaco e pubblicato sul *Bollettino Ufficiale* della Regione Lazio.

Roma, 9 marzo 1995

RUTELLI - PROIETTI - SERIO

N.B.: Gli elaborati allegati all'accordo sono visionabili presso l'ufficio programma Roma Capitale del comune di Roma, via Mecenate n. 59.

PÀRTE II

ATTI DELLO STATO DI INTERESSE REGIONALE

CORTE COSTITUZIONALE

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 391. Reg. ordinanze 1995. Emessa il 23 marzo 1995 dal Tribunale del Lazio sui ricorsi riuniti proposti da Vinciguerra Franco ed altri c/Prefetto della provincia di Roma ed altri.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

Sezione I *ter*

ha pronunciato la seguente

Ordinanza

sui ricorsi riuniti nn. 16006/93 e 18724/93, proposti entrambi da Vinciguerra Franco, Cametti Giorgio, Bennato Alfredo e dal comitato «Città di Marino», rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Pace e presso lo stesso elettivamente domiciliati, in Roma, piazza delle Muse, 8;

contro

Il prefetto della provincia di Roma;

La Regione Lazio; costituitisi in giudizio, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliati *ex lege*, in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Il comune di Marino, non costituitosi in giudizio;

Il comune di Boville, in persona del commissario prefettizio (limitatamente al ricorso n. 18724/93), costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Marino ed elettivamente domiciliato in Roma, viale Regina Margherita, 157 (presso l'avv. Giuseppe Agosta); con l'intervento *ad opponendum* di Manni Mauro (in proprio e quale presidente del comitato promotore per il comune di Boville), rappresentato e difeso dall'avv. Domenico Davoli e presso lo stesso elettivamente domiciliato, in Roma, a via di Santa Maria Maggiore, 112 (ricorso n. 18724/93); e di Corbelli Walter Maria,